



Speciale **CONTRATTO 2025-2027**



PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO

Federazione COISP MOSAP - Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58-00184 Roma
www.coisp.it



15 luglio 2026

Firmato il Contratto di Lavoro 2025-2027 del Comparto Sicurezza e Difesa: un risultato importante, ma la battaglia continua.

La sottoscrizione del Contratto, avvenuta nel pomeriggio di oggi, rappresenta il punto di arrivo di una trattativa lunga e complessa, caratterizzata da un confronto serrato con la parte pubblica e da una decisiva accelerazione nelle ultime giornate negoziali.

Erano presenti il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni e i Sottosegretari di Stato ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa.

È stato un percorso al quale questa Federazione COISP MOSAP ha partecipato con determinazione, ponendo al centro della discussione la tutela del potere d'acquisto e la valorizzazione economica del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

A decorrere dal 1.1.2027 si avrà un incremento complessivo (stipendio + indennità pensionabile) di 145,51 euro lordi per l'Agente e 216,21 euro lordi per il Commissario Capo, passando dai 171,68 euro per l'Assistente Capo Coord., dai 182,93 del Sovrintendente Capo e dai 207,83 euro per il Sostituto Commissario.

Prendendo sempre ad esempio le citate qualifiche (nella tabella che segue le troverete comunque tutte), gli incrementi relativi agli anni 2025 e 2026 porteranno il diritto a percepire arretrati lordi pari ad euro 1.863,16 per l'Agente e 2.688,14 euro lordi per il Commissario Capo, passando dai 2.161,77 euro per l'Assistente Capo Coord., dai 2.232,49 del Sovrintendente Capo e dai 2.568,28 euro per il Sostituto Commissario.

Al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, nonché delle addizionali regionali e comunali, viene così assicurato un incremento netto mensile di circa 100 euro per un Agente, risultato che questa Organizzazione Sindacale ha perseguito con fermezza fin dall'avvio della trattativa e che rappresenta un importante segnale di attenzione verso il personale. Gli aumenti saranno progressivamente più consistenti per le qualifiche superiori.

Il rinnovo contrattuale conferma gli incrementi già ottenuti con il precedente contratto relativo al trien-

nio 2022-2024, consolidando un percorso di crescita delle retribuzioni. Basti ricordare che i rinnovi dei trienni 2016-2018 e 2019-2021 avevano determinato aumenti netti di circa 50 euro per un Agente e di circa 70 euro per un Commissario Capo. Alla luce di tali dati, si può affermare che gli ultimi due rinnovi contrattuali abbiano prodotto risultati significativamente più favorevoli per il personale della Polizia di Stato.

Un altro risultato positivo riguarda il compenso per il lavoro straordinario. Grazie alla nostra azione sindacale svolta durante il confronto negoziale è stato ottenuto un incremento di circa il 6,1%, che rappresenta un riconoscimento importante dell'impegno prestato dal personale.

Accanto agli aspetti positivi, non possiamo tuttavia nascondere la nostra delusione per il mancato adeguamento delle indennità accessorie, che continuano a rappresentare una delle principali criticità del sistema retributivo.

Abbiamo insistito fino all'ultimo affinché venissero reperite risorse per incrementare le indennità relative ai servizi di ordine pubblico, ai servizi esterni, al lavoro notturno e alle altre prestazioni particolarmente gravose. Purtroppo ciò non è stato possibile.

È una situazione che riteniamo non più sostenibile. Molte di queste indennità sono ferme da oltre ventiquattro anni e non rispecchiano più né le responsabilità né i rischi connessi ai servizi svolti quotidianamente dai poliziotti. Non è accettabile che attività fondamentali per la sicurezza del Paese, come il controllo del territorio, l'ordine pubblico, i servizi esterni e i turni notturni, continuino a essere retribuite con importi ormai del tutto inadeguati.

Il Contratto di Lavoro, di seguito ancor meglio esplicato, anche per ciò che riguarda la parte normativa, adesso dovrà essere recepito da un decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Realisticamente si ipotizza che gli incrementi si potranno percepire a decorrere dal mese di gennaio del prossimo anno così come gli arretrati spettanti.



Domenico Pianese
Segretario Generale
Federazione COISP MOSAP



Incrementi mensili dal 1.1.2027 e arretrati

Nella tabella a fianco sono riportati gli incrementi complessivi mensili dal 1° gennaio 2027, ovvero quelli allo stipendio tabellare e all'indennità pensionabile.

Ciascun collega può prendere atto degli incrementi complessivi che avrà nella busta paga, al lordo delle varie ritenute.

Come detto in premessa, si parte da 145,51 euro lordi per i colleghi Agenti che al netto delle ritenute previdenziali, fiscali e delle addizionali regionali e comunali corrispondono a circa 100 euro.

Ovviamente l'importo degli incrementi sale per le qualifiche superiori.

La tabella, inoltre, evidenzia gli arretrati lordi (da cui va detratta anche l'Indennità di Vacanza Contrattuale percepita) che ciascuno prenderà per via degli incrementi contrattuali degli anni 2025 e 2026.

Qualifica	Parametro	Stipendio (incrementi mensili lordi) dal 1.1.2027	Indennità mensile pensionabile (incrementi mensili lordi) dal 1.1.2027	TOTALE INCREMENTI LORDI MENSILI DAL 1.1.2027	TOTALE ARRETRATI INCREMENTI LORDI 2025 E 2026
Carriera dei Funzionari					
Commissario Capo	150,50	150,62 €	65,59 €	216,21 €	2.688,14 €
Commissario	148,00	148,12 €	64,92 €	213,04 €	2.644,85 €
Vice Commissario	136,75	136,86 €	62,36 €	199,22 €	2.450,63 €
Ruolo degli Ispettori					
Sost. Commissario "coordinatore"	148,00	148,12 €	64,21 €	212,33 €	2.642,77 €
Sostituto Commissario	143,50	143,62 €	64,21 €	207,83 €	2.568,28 €
Ispettore Sup. + 8 anni qualif.	140,00	140,12 €	63,47 €	203,59 €	2.507,96 €
Ispettore Superiore	137,50	137,62 €	63,47 €	201,09 €	2.466,62 €
Ispettore Capo	133,50	133,61 €	60,74 €	194,35 €	2.392,13 €
Ispettore	131,00	131,11 €	58,86 €	189,97 €	2.345,07 €
Vice Ispettore	124,75	124,85 €	57,01 €	181,86 €	2.235,87 €
Ruolo dei Sovrintendenti					
Sovr.te Capo "coordinatore"	131,00	131,11 €	58,58 €	189,69 €	2.344,29 €
Sovr.te Capo + 4 anni qualif.	125,75	125,85 €	58,58 €	184,43 €	2.257,32 €
Sovrintendente Capo	124,25	124,35 €	58,58 €	182,93 €	2.232,49 €
Sovrintendente	121,50	121,60 €	55,29 €	176,89 €	2.177,11 €
Vice Sovrintendente	116,75	116,85 €	55,03 €	171,88 €	2.097,68 €
Ruolo degli Agenti ed Assistenti					
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	121,60 €	50,08 €	171,68 €	2.161,77 €
Assistente Capo + 5 anni qualif.	117,00	117,09 €	50,08 €	167,17 €	2.087,15 €
Assistente Capo	116,50	116,60 €	50,08 €	166,68 €	2.078,83 €
Assistente	112,00	112,09 €	45,83 €	157,92 €	1.991,73 €
Agente Scelto	108,50	108,59 €	42,57 €	151,16 €	1.924,00 €
Agente	105,25	105,34 €	40,17 €	145,51 €	1.863,16 €

Lavoro straordinario

Nella tabella a fianco sono riportate le nuove misure orarie del compenso per il lavoro straordinario a decorrere dal 1.1.2027.

In rosso è indicato l'incremento rispetto alle misure orarie attualmente in vigore.

Gli importi sono al lordo delle ritenute.

Si tratta di aumenti medi pari al 6,1 %, che di per sé è un dato certamente positivo, sebbene gli importi complessivi restano ugualmente troppo bassi a parere di questa Federazione COISP MOSAP.

Siamo tuttavia fiduciosi che il Governo entro il termine della legislatura condividerà la nostra costante pretesa di avviare un tavolo di discussione volto a trovare una giusta soluzione e un adeguato specifico stanziamento di risorse che possa rendere giustizia al lavoro aggiuntivo che costantemente siamo obbligati a espletare per sopperire alla carenza di organico e ad un sempre più pressante impegno lavorativo.



Qualifica	Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Carriera dei Funzionari			
Commissario Capo	18,26 € + 1,05 €	20,65 € + 1,18 €	23,82 € + 1,36 €
Commissario	17,95 € + 1,04 €	20,30 € + 1,17 €	23,42 € + 1,35 €
Vice Commissario	16,59 € + 0,96 €	18,76 € + 1,08 €	21,65 € + 1,25 €
Ruolo degli Ispettori			
Sostituto Comm.rio "coordinatore"	17,95 € + 1,04 €	20,30 € + 1,17 €	23,42 € + 1,35 €
Sostituto Commissario	17,41 € + 1,00 €	19,69 € + 1,13 €	22,71 € + 1,30 €
Ispettore Superiore + 8 anni qualif.	16,98 € + 0,98 €	19,21 € + 1,11 €	22,16 € + 1,28 €
Ispettore Superiore	16,68 € + 0,96 €	18,87 € + 1,09 €	21,77 € + 1,26 €
Ispettore Capo	16,20 € + 0,94 €	18,32 € + 1,06 €	21,14 € + 1,23 €
Ispettore	15,89 € + 0,92 €	17,97 € + 1,04 €	20,73 € + 1,20 €
Vice Ispettore	15,13 € + 0,87 €	17,11 € + 0,99 €	19,74 € + 1,14 €
Ruolo dei Sovrintendenti			
Sovr.te Capo "coordinatore"	15,89 € + 0,92 €	17,97 € + 1,04 €	20,73 € + 1,20 €
Sovr.te Capo + 4 anni qualif.	15,26 € + 0,88 €	17,26 € + 0,99 €	19,91 € + 1,14 €
Sovrintendente Capo	15,07 € + 0,86 €	17,05 € + 0,98 €	19,67 € + 1,13 €
Sovrintendente	14,74 € + 0,85 €	16,67 € + 0,96 €	19,23 € + 1,11 €
Vice Sovrintendente	14,17 € + 0,82 €	16,03 € + 0,93 €	18,50 € + 1,08 €
Ruolo degli Agenti ed Assistenti			
Assistente Capo "coordinatore"	14,74 € + 0,85 €	16,67 € + 0,96 €	19,23 € + 1,11 €
Assistente Capo + 5 anni qualif.	14,20 € + 0,82 €	16,06 € + 0,92 €	18,53 € + 1,07 €
Assistente Capo	14,13 € + 0,81 €	15,98 € + 0,91 €	18,44 € + 1,05 €
Assistente	13,59 € + 0,79 €	15,37 € + 0,88 €	17,73 € + 1,02 €
Agente Scelto	13,17 € + 0,76 €	14,90 € + 0,86 €	17,19 € + 0,99 €
Agente	12,77 € + 0,74 €	14,45 € + 0,83 €	16,67 € + 0,96 €

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Il nuovo Contratto di Lavoro attribuisce ulteriori risorse economiche per il F.E.S.I (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) per il personale della Polizia di Stato, nella misura di € 1.294.554 per l'anno 2025, di € 2.011.655 per l'anno 2026 e di € 4.222.314 a decorrere dall'anno 2027.

Al predetto Fondo, inoltre, saranno assegnati gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di

bilancio per il 2027 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente della Polizia di Stato.

**Tutela della genitorialità**

Il nuovo Contratto di Lavoro ha modificato l'art. 24, comma 3, del precedente Contratto recepito con d.P.R. 57/2022

Il comma modificato prevedeva che: *“Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario (45 gg annui) di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.”*

Dall'entrata in vigore del nuovo Contratto si avrà che: *“Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario:*

- a) il giorno della nascita del figlio, un giorno computabile nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;*
- b) entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395”.*

**Congedo parentale: tutele estese fino ai 14 anni del figlio**

Tra le novità di maggiore interesse contenute nella parte normativa del nuovo Contratto di Lavoro figura anche la revisione della disciplina del congedo parentale.

In particolare, viene estesa fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio la possibilità, in alternativa al congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001, di fruire del congedo straordinario retribuito fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche frazionabili.

Viene inoltre innalzato da otto a quattordici anni il limite di età del figlio entro il quale, in caso di malattia, ciascun genitore può assentarsi alternati-

vamente dal servizio per un massimo di 10 giorni lavorativi annui, senza corresponsione della retribuzione.

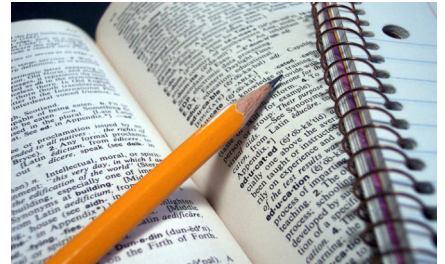
Si tratta di modifiche che rafforzano le tutele a sostegno della genitorialità, ampliando il periodo entro il quale il personale può usufruire degli istituti previsti per la cura e l'assistenza dei figli.

Diritto allo studio: maggiore chiarezza nella fruizione delle 150 ore

Tra le novità della parte normativa del Contratto figurano anche alcune importanti precisazioni in materia di diritto allo studio. Viene innanzitutto stabilito che il monte di 150 ore annue per i permessi studio è riferito all'anno solare, ossia al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Inoltre, viene espressamente pre-

visto che i giorni necessari per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi di istruzione secondaria, universitari o post-universitari e per il successivo rientro siano computati nelle 150 ore, nella misura convenzionale di **6 ore per ciascun giorno di viaggio**, anche quando analoghi percorsi formativi siano disponibili nella sede di servizio. La modifica garantisce una disciplina più chiara e uniforme, agevolando il personale che frequenta percorsi di studio in sedi diverse da quella di servizio ed eli-

minando interpretazioni restrittive che, in passato, avevano dato luogo a difficoltà applicative.



Permessi brevi: introdotta una disciplina più favorevole per il recupero delle ore

Il nuovo Contratto interviene anche sulla disciplina dei permessi brevi previsti dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, introducendo una modifica che offre maggiori tutele al personale.

Resta fermo l'obbligo di recuperare le ore non lavorate entro i 60 giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal dirigente dell'ufficio.

La novità riguarda le conseguenze del mancato recupero: prima di procedere a un'eventuale decurtazione della retribuzione, l'Amministrazione dovrà utilizzare, ove disponibili, le ore di lavoro straordinario maturate dal dipendente per compensare il debito orario.

Solo qualora tali ore non siano sufficienti si procederà alla proporzionale trattenuta economica. Si tratta di una modifica che rende la disciplina più equilibrata e favorevole al personale, evitando, ove possibile, penalizzazioni economiche dirette.



Nuova tutela per i donatori di organi

Tra le novità della parte normativa del Contratto è stata introdotta anche una specifica tutela a favore del personale che effettua una donazione di organi. Viene infatti riconosciuta la possibilità di usufruire del **congedo straordinario** anche per i giorni necessari allo svolgimento degli accertamenti clinici e degli inter-

venti sanitari preliminari al prelievo dell'organo, purché certificati come indispensabili e direttamente connessi alla donazione. Il beneficio è subordinato alla prescrizione degli accertamenti o degli interventi da parte del Centro Trapianti o dei servizi ad esso collegati e al loro svolgimento presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture da esso accreditate. Si tratta di una disposizione di grande importanza, che riconosce e tutela concretamente il per-

sonale che compie un gesto di straordinaria solidarietà quale la donazione di organi.



Impegni del Governo

Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Governo ha formalizzato una serie di impegni che, pur non costituendo parte della disciplina contrattuale, rappresentano temi di particolare interesse.

In primo luogo, il Governo si è impegnato ad aprire, entro 90 giorni dalla firma del Contratto, un tavolo di confronto dedicato alla previdenza del Comparto, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni che tengano conto della specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei peculiari requisiti pensionistici che caratterizzano il personale. Al tavolo parteciperanno i Ministeri competenti e le Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Un secondo impegno riguarda il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da destinare al Contratto 2025-2027 nell'ambito della Legge di Bilancio 2027, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Il Governo ha indicato come priorità il rafforzamento del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI), strumento fondamentale per valorizzare economicamente l'attività del personale.

Infine, il Governo ha assunto l'impegno a convocare, nel luglio 2027, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto per effettuare una verifica congiunta dell'andamento delle retribuzioni, confrontando gli incrementi contrattuali con l'evoluzione delle retribuzioni effettive e dell'inflazione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si tratta di impegni che questa Federazione COISP MOSAP accoglie con interesse e che dovranno ora tradursi in iniziative concrete. Chiaramente vigileremo affinché agli impegni assunti seguano atti e risorse effettivamente in grado di dare risposte alle aspettative del personale, in particolare sui temi della previdenza e della valorizzazione economica del servizio.

Conclusioni

Un contratto importante, ma il percorso di valorizzazione del personale continua

Come detto in premessa, il Contratto di Lavoro appena sottoscritto merita sicuramente forte apprezzamento per il fatto che gli incrementi complessivi previsti a decorrere dal 1° gennaio 2027 consentiranno un aumento netto mensile di 100 euro per i nostri colleghi che rivestono la qualifica di Agente e in maggior misura per le qualifiche superiori. Era questo l'obiettivo che ci eravamo prefissati sin dall'apertura del tavolo negoziale e possiamo affermare con soddisfazione che tale traguardo è stato pienamente raggiunto.

Anche riguardo la parte normativa del Contratto, abbiamo ottenuto il recepimento della parte pubblica di alcune nostre richieste che vanno a favore del personale e delle loro famiglie.

La nostra attività prosegue adesso per ottenere un giusto adeguamento delle tante altre indennità che dovrebbero compensare particolari servizi cui i Poliziotti sono obbligati (ordine pubblico, servizi esterni, lavoro notturno, etc.) ma siamo fiduciosi di riuscire ad avviare con il Governo un giusto percorso che conduca a raggiungere anche tale risultato.

Resta inoltre aperta la questione del compenso per il lavoro straordinario, che continua ad essere retribuito con importi inferiori al valore dell'ora ordinaria. L'incremento medio ottenuto con questo contratto rappresenta certamente un primo passo nella giusta direzione, ma è ancora insufficiente a garantire un adeguato riconoscimento economico dell'impegno richiesto ai Poliziotti.

Nondimeno proseguiremo a puntualizzare con fermezza l'assoluta necessità di una divisione del Comparto Sicurezza e Difesa. Le stesse trattative contrattuali hanno dimostrato, ancora una volta, come gli interessi, le esigenze ordinamentali e le priorità delle diverse Amministrazioni del Comparto siano ormai profondamente differenti. È per questo che continueremo a sostenere con convinzione la necessità di una distinta area negoziale per la Polizia di Stato, affinché le future trattative possano rispondere in modo più efficace alle reali esigenze del nostro personale.

Il contratto appena sottoscritto rappresenta un risultato concreto e significativo, frutto di un confronto difficile nel quale la Federazione COISP MOSAP ha saputo portare avanti con determinazione le proprie rivendicazioni. Non consideriamo però concluso il nostro lavoro. Le sfide che attendono il personale della Polizia di Stato sono ancora numerose e richiedono un'azione sindacale costante, competente e autorevole. Con questo stesso spirito continueremo a lavorare affinché ai poliziotti siano riconosciuti, non solo a parole ma anche economicamente, la professionalità e il sacrificio che ogni giorno mettono al servizio della sicurezza del Paese.

Domenico Pianese
Segretario Generale della Federazione COISP MOSAP

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2025-2027 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.**

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 200,90 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	67,72	30.235,45
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	66,60	29.733,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	61,53	27.473,08
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	66,60	29.733,20
Sostituto commissario	143,50	64,58	28.829,15
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	63,00	28.126,00
Ispettore superiore	137,50	61,88	27.623,75
Ispettore capo	133,50	60,07	26.820,15
Ispettore	131,00	58,95	26.317,90
Vice ispettore	124,75	56,13	25.062,28
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	58,95	26.317,90
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,59	25.263,18
Sovrintendente capo	124,25	55,91	24.961,83
Sovrintendente	121,50	54,67	24.409,35
Vice sovrintendente	116,75	52,54	23.455,08
Assistente capo "coordinatore"	121,50	54,67	24.409,35
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,65	23.505,30
Assistente capo	116,50	52,42	23.404,85
Assistente	112,00	50,40	22.500,80
Agente scelto	108,50	48,82	21.797,65
Agente	105,25	47,36	21.144,73

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 205,40 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	124,16	30.912,70
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	122,10	30.399,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	112,81	28.088,45
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	122,10	30.399,20
Sostituto commissario	143,50	118,39	29.474,90
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	115,50	28.756,00
Ispettore superiore	137,50	113,44	28.242,50
Ispettore capo	133,50	110,14	27.420,90
Ispettore	131,00	108,07	26.907,40
Vice ispettore	124,75	102,91	25.623,65
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	108,07	26.907,40
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	103,74	25.829,05
Sovrintendente capo	124,25	102,51	25.520,95
Sovrintendente	121,50	100,24	24.956,10
Vice sovrintendente	116,75	96,32	23.980,45
Assistente capo "coordinatore"	121,50	100,24	24.956,10
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	96,52	24.031,80
Assistente capo	116,50	96,11	23.929,10
Assistente	112,00	92,40	23.004,80
Agente scelto	108,50	89,51	22.285,90
Agente	105,25	86,83	21.618,35

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 207,51 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità)
			Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	150,62	31.230,26
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	148,12	30.711,48
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	136,86	28.376,99
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	148,12	30.711,48
Sostituto commissario	143,50	143,62	29.777,69
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	140,12	29.051,40
Ispettore superiore	137,50	137,62	28.532,63
Ispettore capo	133,50	133,61	27.702,59
Ispettore	131,00	131,11	27.183,81
Vice ispettore	124,75	124,85	25.886,87
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	131,11	27.183,81
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	125,85	26.094,38
Sovrintendente capo	124,25	124,35	25.783,12
Sovrintendente	121,50	121,60	25.212,47
Vice sovrintendente	116,75	116,85	24.226,79
Assistente capo "coordinatore"	121,50	121,60	25.212,47
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	117,09	24.278,67
Assistente capo	116,50	116,60	24.174,92
Assistente	112,00	112,09	23.241,12
Agente scelto	108,50	108,59	22.514,84
Agente	105,25	105,34	21.840,43

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione ove corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, e 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.



Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	14,90	1.008,19
Commissario/commissario penitenziario	14,75	997,87
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	14,17	958,60
Sostituto commissario "coordinatore"	14,59	987,07
Sostituto commissario	14,59	987,07
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	14,42	975,58
Ispettore superiore	14,42	975,58
Ispettore capo	13,80	933,75
Ispettore	13,37	904,75
Vice ispettore	12,95	876,37
Sovrintendente capo "coordinatore"	13,31	900,54
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	13,31	900,54
Sovrintendente capo	13,31	900,54
Sovrintendente	12,56	849,87
Vice sovrintendente	12,50	845,89
Assistente capo "coordinatore"	11,38	769,87
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	11,38	769,87
Assistente capo	11,38	769,87
Assistente	10,41	704,47
Agente scelto	9,67	654,38
Agente	9,13	617,52

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	65,59	1.058,88
Commissario/commissario penitenziario	64,92	1.048,04
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	62,36	1.006,79
Sostituto commissario "coordinatore"	64,21	1.036,69
Sostituto commissario	64,21	1.036,69
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	63,47	1.024,63
Ispettore superiore	63,47	1.024,63
Ispettore capo	60,74	980,69
Ispettore	58,86	950,24
Vice ispettore	57,01	920,43
Sovrintendente capo "coordinatore"	58,58	945,81
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	58,58	945,81
Sovrintendente capo	58,58	945,81
Sovrintendente	55,29	892,60
Vice sovrintendente	55,03	888,42
Assistente capo "coordinatore"	50,08	808,57
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	50,08	808,57
Assistente capo	50,08	808,57
Assistente	45,83	739,89
Agente scelto	42,57	687,28
Agente	40,17	648,56

Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 1.294.554;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 364.458.
2. Per l'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 2.011.655;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 798.162.
3. A decorrere dall'anno 2027, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 4.222.314;
 - b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.804.275.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2027 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2025		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,68	20,00	23,07
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,39	19,67	22,70
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,06	18,17	20,96
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,39	19,67	22,70
Sostituto commissario	143,50	16,85	19,06	21,99
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,45	18,61	21,47
Ispettore superiore	137,50	16,15	18,27	21,08
Ispettore capo	133,50	15,68	17,74	20,46
Ispettore	131,00	15,39	17,41	20,09
Vice ispettore	124,75	14,65	16,57	19,11
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,39	17,41	20,09
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,77	16,71	19,28
Sovrintendente capo	124,25	14,60	16,51	19,05
Sovrintendente	121,50	14,28	16,15	18,63
Vice sovrintendente	116,75	13,71	15,51	17,90
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,28	16,15	18,63
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,74	15,54	17,93
Assistente capo	116,50	13,68	15,47	17,85
Assistente	112,00	13,16	14,89	17,18
Agente scelto	108,50	12,74	14,41	16,62
Agente	105,25	12,37	13,99	16,14

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2026		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	18,07	20,44	23,58
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,77	20,10	23,19
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,42	18,57	21,42
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,77	20,10	23,19
Sostituto commissario	143,50	17,24	19,50	22,50
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,81	19,01	21,93
Ispettore superiore	137,50	16,51	18,67	21,54
Ispettore capo	133,50	16,03	18,13	20,91
Ispettore	131,00	15,73	17,79	20,52
Vice ispettore	124,75	14,98	16,94	19,55
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,73	17,79	20,52
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	15,10	17,09	19,71
Sovrintendente capo	124,25	14,92	16,88	19,47
Sovrintendente	121,50	14,59	16,50	19,04
Vice sovrintendente	116,75	14,02	15,86	18,30
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,59	16,50	19,04
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	14,05	15,89	18,33
Assistente capo	116,50	13,99	15,83	18,26
Assistente	112,00	13,45	15,21	17,55
Agente scelto	108,50	13,03	14,75	17,01
Agente	105,25	12,64	14,30	16,50

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2027		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	18,26	20,65	23,82
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,95	20,30	23,42
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,59	18,76	21,65
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,95	20,30	23,42
Sostituto commissario	143,50	17,41	19,69	22,71
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,98	19,21	22,16
Ispettore superiore	137,50	16,68	18,87	21,77
Ispettore capo	133,50	16,20	18,32	21,14
Ispettore	131,00	15,89	17,97	20,73
Vice ispettore	124,75	15,13	17,11	19,74
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,89	17,97	20,73
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	15,26	17,26	19,91
Sovrintendente capo	124,25	15,07	17,05	19,67
Sovrintendente	121,50	14,74	16,67	19,23
Vice sovrintendente	116,75	14,17	16,03	18,50
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,74	16,67	19,23
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	14,20	16,06	18,53
Assistente capo	116,50	14,13	15,98	18,44
Assistente	112,00	13,59	15,37	17,73
Agente scelto	108,50	13,17	14,90	17,19
Agente	105,25	12,77	14,45	16,67

Art. 7
Tutela della genitorialità

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario:*

- a) il giorno della nascita del figlio, un giorno computabile nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;*
- b) entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395».*



*Art. 8
Congedo parentale*

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Al personale con figli minori di quattordici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:*
 - a) *il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;*
 - b) *il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;*
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *«4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.».*

Art. 9
Diritto allo studio

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo:
 - a) il periodo annuale di 150 ore di cui all'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si riferisce all'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
 - b) i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento delle località in cui sono attivati corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi post-universitari e per il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore anche laddove siano attivati analoghi corsi nella sede di servizio, in ragione di sei ore per giorno impiegato, senza alcuna correlazione con l'orario di servizio previsto nei giorni stessi e con il tempo necessario per il raggiungimento della località.

Art. 10
Permessi brevi

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i sessanta giorni successivi, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, si procede alla corrispondente decurtazione di tali ore da quelle di lavoro straordinario eventualmente prestato, o, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione.”



Art. 11
Congedo straordinario per donazione di organi

1. Al personale donatore di organi è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nei limiti ivi previsti, per i giorni in cui si deve sottoporre ad accertamenti ovvero altri interventi sanitari certificati come necessari e connessi al prelievo.
2. Il congedo di cui al comma 1 è concesso a condizione che gli accertamenti ovvero gli interventi sanitari siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi a esso collegati ed eseguiti presso le strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali

Come concordato negli incontri tecnici del 9 e 10 luglio 2026, si trasmettono, in allegato, gli impegni di Governo che saranno firmati in occasione della sottoscrizione degli Accordi relativi al rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza-Difesa triennio 2025-2027.

LA SEGRETERIA URS



Segreteria Direttore
Generale Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tel 0668997560
Mail segreteria.urs@governo.it

IL GOVERNO

Considerata la specificità riconosciuta al personale del Comparto della Sicurezza - Difesa dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i particolari limiti ordinamentali per l'accesso alla pensione;

Tenendo conto, in particolare, delle risorse previste a legislazione vigente, già stanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge n. 234 del 2021 e successivamente incrementate;

In coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese;

si impegna

ad aprire, entro 90 giorni dalla sottoscrizione degli accordi relativi al triennio 2025/2027 del Comparto della Sicurezza e della Difesa, un tavolo finalizzato a verificare possibili idonee soluzioni in materia previdenziale connesse alla specificità delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Il predetto tavolo sarà composto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'economia e delle finanze, coinvolgendo a tale fine le Organizzazioni Sindacali rappresentative delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) rappresentative delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

IL GOVERNO

si impegna

a reperire, nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2027 ove possibile, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza - Difesa, con priorità per il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI).



IL GOVERNO

si impegna

ad incontrare, nel mese di luglio 2027, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM), firmatarie degli accordi relativi alla tornata 2025-2027, al fine di effettuare una verifica congiunta dell'andamento delle retribuzioni contrattuali e delle retribuzioni effettive del personale del Comparto Sicurezza - Difesa. La verifica è effettuata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

